



Atto Dirigenziale n° 3821/2018

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2136/2018

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) RELATIVA AL NUOVO IMPIANTO INTERCOMUNALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI GAVARDO PROPONENTE: A2A CICLO IDRICO SPA – VIA LAMARMORA 230 - BRESCIA (P. IVA 03258180987) LUOGO INTERVENTO: COMUNE DI GAVARDO (BS) RIF. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE "S.I.L.V.I.A.": VER247-BS.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21/12/2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.lgs. (decreto legislativo) 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte seconda, Titolo III;
- la l.r. (legge regionale) 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- il r.r. (regolamento regionale) 21 novembre 2011, n. 5 "Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";

RILEVATO che l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- individuati nella parte II dell'allegato C;
- localizzati nel territorio di più comuni;

RICHIAMATI:

- l'art. 20 "Verifica di assoggettabilità" e l'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, relativo ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza regionale;
- l'art. 3 (Procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA) del r.r. n. 5/2011;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 4 aprile 2013, recante "Nuove procedure interne relative alla valutazione impatto ambientale (VIA)";

PREMESSO che la società A2A Ciclo Idrico SpA. con sede legale in Via Lamarmora, n. 230 in

comune di Brescia (BS), ha presentato con note registrate al protocollo provinciale n.99374, 99376, 99377, 99378, 99380, 99382, 99387, 99388, 99392, 99393, 99395, 99399, 99404, 99590, 99593, 99595, e 99598 del 27/07/17, successivamente integrate in data 3/10/17 con nota p.g.n. 127451, con nota del 25/10/17 p.g.n. 137544, con nota del 9/05/18 p.g.n. 63966, 63969, 63971, 63972, 63973, e con nota del 12/09/18 p.g.n. 121818, 121829 e 121832 istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n.152/2006, del progetto di nuovo impianto di depurazione a servizio dei comuni di Gavardo, Villanuova sul Clisi, Vallio Terme e la frazione San Quirico di Muscoline;

VISTA la documentazione depositata dal proponente costituita da:

- studio preliminare ambientale (SPA);
- progetto definitivo;
- integrazioni del 3/10/17 p.g.n. 127451, del 25/10/17 p.g.n. 137544 e del 9/05/18 p.g.n. 63966, 63969, 63971, 63972, 63973 e del 12/09/18 p.g.n. 121818, 121829 e 121832;

PRESO ATTO che:

- a. L'opera in oggetto riguarda la realizzazione ex novo di un impianto di depurazione intercomunale a servizio dei comuni di Gavardo, Villanuova sul Clisi, Vallio Terme e la frazione San Quirico di Muscoline idoneo per il trattamento di reflui civili, o ad essi assimilabili, avente una potenzialità di 36.000 abitanti equivalenti situato nel Comune di Gavardo.
- b. L'intervento si rende necessario per:

- superare il sottodimensionamento e l'obsolescenza degli attuali impianti di Gavardo e Villanuova sul Clisi che verranno dismessi;
- disporre di una capacità di trattamento sufficiente per l'incremento di carico previsto per il 2026;
- ridurre il numero di impianti di depurazione sul territorio con conseguente ottimizzazione dell'inserimento ambientale e della gestione tecnico-economica degli stessi.

Il depuratore sorgerà nei pressi della sponda sinistra del Fiume Chiese che sarà il corpo idrico recettore dello scarico.

- c. Il PTUA (dgr VIII/2244 del 29.03.06 e dgr VIII/3297 del 11.10.06) prevedeva il depuratore intercomunale di Gavardo (DP01707701) a servizio dei comuni di Vallio Terme, Villanuova S/C, Gavardo, Muscoline (San Quirico), recependo lo schema GD3 già previsto dal PRRA. Quanto recepito dal PTUA è stato poi dettagliato all'interno del Piano d'Ambito, di cui alla DCP n.33 del 28/10/16. Tale piano prevede la dismissione del depuratore comunale di Villanuova capoluogo ed il potenziamento dell'attuale depuratore di Gavardo. L'ipotesi attuale, invece, prevede una delocalizzazione del depuratore interconsortile, già recepita nel PGT comunale che individua tale area come "servizi pubblici e di interesse pubblico". Inoltre la potenzialità ora prevista di 36.000 AE è superiore a quella di piano di 21.000 AE.
- d. Con nota del 29/05/18 p.g.n. 74546 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha dato parere positivo al progetto specificando che "a seguito di valutazioni specifiche successive (all'approvazione del Piano d'Ambito), la realizzazione di un nuovo depuratore in comune di Gavardo risulta essere una soluzione economicamente e tecnicamente più vantaggiosa rispetto all'ampliamento del depuratore esistente di Gavardo".
- e. La tipologia progettuale in esame, "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti " è individuata, nell'allegato B, punto 7, lett. v, della legge regionale n. 5/2010, nonché nell'allegato IV del decreto legislativo 152/06.
- f. L'opera in esame:
 - non è localizzata in area naturale protetta come definita ai sensi della l. 394/1991;

- non è ricompresa, neppure parzialmente, in ambiti di rilevanza paesaggistica regionale come definiti all'art. 2, comma 2, lettera c) della l.r. 5/2010;
 - è sottoposta alla procedura, di competenza provinciale, di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi del d.lgs 152/2006 e della legge regionale n. 5/2010 e smi.
- g. Il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 26/06/17, integrato in data 29/09/17, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 5/2010, dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in questione.
- h. Il 04/09/17 è avvenuta la pubblicazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'annuncio del deposito del progetto e dello studio preliminare ambientale sul Sistema Informativo per la Valutazione di Impatto Ambientale "SILVIA", all'indirizzo: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia>.
- i. La procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:
- il 07 settembre 2017, con nota registrata al p.g. provinciale col n. 116361, la Provincia ha inoltrato al Comune di Gavardo richiesta di pubblicazione del deposito dell'istanza in oggetto sull'Albo pretorio comunale, avvenuta dal 11/09/17 al 26/09/17;
 - il 18 settembre 2017, con nota registrata al p.g. col n. 120433, l'Ufficio VIA provinciale ha inoltrato al proponente formale richiesta di integrazione della documentazione minima a corredo dell'istanza;
 - con note del 3/10/17 p.g. n. 127451 e del 25/10/17, p.g. n. 137544, il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni documentali di cui sopra;
 - il 16/10/17, con nota registrata al p.g. col n. 133151 (per l'UTR nota del 26/10/17, p.g.n. 138238, per la Comunità Montana nota del 4/12/17, p.g.n. 154949) è stata inoltrata la nota informativa di avvio del procedimento;
 - in data 7/12/17, p.g. n. 157733 è stata indetta la 1° conferenza di servizi istruttoria, successivamente rinviata con nota del 19/12/17, p.g. n. 162071, tenutasi in data 9/01/18 (trasmissione del relativo verbale con nota del 11/01/18, p.g. n. 4264) e conclusasi con la sospensione del procedimento in attesa del deposito della documentazione integrativa richiesta dagli enti;
 - in data 9/05/18, p.g. n. 63966, 63969, 63971, 63972, 63973 il proponente ha provveduto a depositare la documentazione richiesta in sede di conferenza dei servizi;
 - con nota del 18/05/18, p.g.n. 69031, l'Ufficio VIA provinciale ha indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona per la definizione del procedimento;
 - con nota del 20/06/18, p.g.n. 85343, l'Ufficio VIA provinciale ha chiesto al Comune e a ATS un pronunciamento esplicito in merito al rispetto della fascia di inedificabilità dalle abitazioni;
 - in data 12/09/18 con nota p.g.n. 121818 il proponente ha trasmesso documentazione integrativa/sostitutiva per garantire il rispetto della fascia di inedificabilità dei 100m prevista dalla deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.

RILEVATO che durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

CONSIDERATI i seguenti pareri ed atti resi nel corso del procedimento:

- Ufficio d'Ambito: nota del 29/05/18, p.g. n. 74546, in cui si evidenzia che:
- il Piano d'Ambito di Brescia per il periodo 2016-45, approvato con DCP n.33 del 28/10/16, prevede la dismissione degli impianti di depurazione di Villanuova sul Clisi ed il collettamento dei reflui ivi collettati al depuratore di Gavardo di cui è previsto l'ampliamento;
- a seguito di valutazioni specifiche successive, la realizzazione di un nuovo depuratore in comune

di Gavardo risulta essere una soluzione economicamente e tecnicamente più vantaggiosa rispetto all'ampliamento del depuratore esistente di Gavardo;

pertanto esprime parere positivo senza prescrizioni.

Si precisa inoltre che per l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ufficio d'Ambito di Brescia sarà necessario il preventivo perfezionamento della procedura di variante al PGT da parte del comune di Gavardo.

- Comune di Gavardo: parere del 8/01/18 p.g. n. 2273: si dichiara che l'AATO ha depositato al comune un'istanza volta ad avviare il procedimento di variante urbanistica al PGT vigente finalizzata alla corretta individuazione dell'area destinata al nuovo impianto di depurazione e conseguente apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio. Il progetto definitivo prevede infatti di ampliare l'area già destinata dal PGT vigente alla realizzazione del medesimo servizio tecnologico, in particolare per la formazione di una viabilità dedicata all'impianto, non modificando di fatto le caratteristiche tecnologiche del depuratore preliminarmente stabilite. Le aree interessate dal progetto sono ricomprese negli ambiti disciplinati del PGT vigente in parte in servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto del piano dei servizi e in parte nell'ambito del fiume Chiese del piano delle regole.

Il comune, con deliberazione della Giunta n.181 del 6/12/17, ha dato formale avvio alla procedura di variante al PGT vigente ai sensi della LR 12/2005, in quanto il progetto definitivo presentato è in variante allo strumento urbanistico comunale vigente.

A2A ciclo idrico ha altresì depositato una richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria in data 27/09/17, esaminata dalla Commissione paesaggio comunale nelle sedute del 17/10/17, 20/12/17 e 1/02/18 conclusesi con parere favorevole con prescrizioni.

Sulla base di tale parere favorevole l'amministrazione comunale di Gavardo con nota del 7 maggio 2018 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica per l'impianto in esame recependo le prescrizioni della commissione paesaggistica comunale sopra richiamate.

- AIPO: con nota del 11/06/18, p.g. n. 80191 esprime parere favorevole ai soli fini idraulici con le prescrizioni riassunte nella parte deliberativa;
- UTR Brescia: con nota del 24/11/17, p.g.n.151267 si dichiara che la competenza idraulica per il tratto di Fiume Chiese interessato dalle opere in esame è in carico ad AIPO. Con successiva nota del 14/12/17, p.g. n. 160130 si comunica la sospensione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio dell'autorizzazione e concessione idraulica in attesa degli esiti della verifica di assoggettabilità alla VIA. Con ulteriore nota del 24/05/18, p.g. n. 72602 si ribadisce quanto sopra.
- ATS Brescia, parere del 04/06/18 p.g. n. 77158: si ritiene che non sussistano fattori che determinino l'assoggettabilità alla procedura di VIA. Tuttavia a titolo precauzionale, si indicano alcune prescrizioni riassunte nella parte deliberativa.
- La Comunità Montana di Valle Sabbia ha inviato in data 8/06/18 p.g.n. 79505 il proprio parere relativamente al vincolo paesistico per la componente boschi, che risulta favorevole, subordinatamente al pagamento del deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino delle superfici soggette a trasformazione temporanea, nel rispetto delle prescrizioni riepilogate nella parte deliberativa.
- Ufficio Acqua, Provincia di Brescia, parere del 01/06/18: in cui si evidenzia che l'agglomerato AG1707701-GAVARDO è inserito negli elenchi interessati da procedura d'infrazione 2014/2059 e vengono indicate le alcune prescrizioni.

VISTA e richiamata la relazione tecnico-istruttoria dell'Ufficio VIA del 19/10/2018, allegata al presente atto, nella quale sono fra l'altro descritti i contenuti del progetto e dello studio preliminare ambientale nonché indicate le condizioni e prescrizioni che dovranno essere osservate nelle fasi di realizzazione e/o esercizio;

CONSIDERATO, sulla scorta dell'istruttoria espletata, di concludere che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente e l'istruttoria condotta dagli uffici provinciali hanno permesso una comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti che l'opera può comportare sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006;
- non si sono rilevati fattori che possano causare impatti negativi e significativi sull'ambiente, tali da rendere necessaria la procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;
- il progetto si prefigge quale obiettivo principale la risoluzione delle attuali problematiche del sistema fognario e di depurazione dei comuni in oggetto e risponde alla necessità di garantire uno scarico delle acque reflue conforme ai limiti di legge. La realizzazione degli interventi in progetto assume pertanto una valenza strategica e dai risvolti positivi sotto il profilo ambientale.

VISTA la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

DISPONE

1. di escludere dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa, il progetto sopraindicato, proposto dalla società A2A Ciclo Idrico SpA, con sede legale in Via Lamarmora, 230 Brescia (P. IVA 03258180987), con le condizioni e prescrizioni di seguito rappresentate che dovranno essere altresì espressamente recepite nei successivi provvedimenti di approvazione ed autorizzazione del progetto, con possibilità di una loro migliore articolazione ovvero modifica in termini non sostanziali, onde adattare ai contenuti specifici dei medesimi:
 - il progetto analizzato in sede di verifica non dovrà subire modifiche, nelle successive fasi progettuali, che possano comportare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, tali da necessitare di una rivalutazione dal punto di vista dell'impatto ambientale;
 - tutte le misure e mitigazioni previste nello SPA, finalizzate alla riduzione degli impatti dell'intervento sulle diverse componenti ambientali, dovranno trovare attuazione;
 - il progetto analizzato in sede di verifica non dovrà subire modifiche, nelle successive fasi progettuali, che possano comportare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, tali da necessitare di una rivalutazione dal punto di vista dell'impatto ambientale;
 - tutte le misure e mitigazioni previste nello SPA, finalizzate alla riduzione degli impatti dell'intervento sulle diverse componenti ambientali, dovranno essere attuate;
 - per l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ufficio d'Ambito di Brescia sarà necessario il preventivo perfezionamento della procedura di variante al PGT da parte del comune di Gavardo;
 - per quanto riguarda le opere di mitigazione ambientale dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dall'amministrazione comunale nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 7/05/18, in particolare:
 - a. in relazione all'impianto altimetrico della struttura è preferibile un abbassamento delle quote di imposta onde ridurre la percezione dalle pubbliche vie e dalle sponde del fiume Chiese, tuttavia si prende atto delle motivazioni espresse (integrazione del 26/01/18) dai progettisti in relazione all'impossibilità tecnica di tale soluzione;
 - b. al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento paesaggistico si prescrive: di realizzare il rivestimento del capannone effetto legno con pannelli HPL proposti con finitura pablo OaK;

copertura a tetto verde (tetto giardino) del capannone in modo tale da dare continuità naturale al bosco retrostante; colorazione della torre ventilazione biofiltro con portoni tinta RAL 9002.

- per ridurre la formazione di polveri e contenerne la dispersione, si dovranno movimentare le materie prime/rifiuti e il terreno riducendo al minimo le altezze di caduta e attuando idonea bagnatura con sistemi di nebulizzazione a bassa pressione;
- a maggior tutela dei recettori sensibili, l'abbattimento delle polveri dovrà essere pari all'80%;
- qualora vi sia mancanza di disponibilità idrica, atta a garantire la costante umidificazione dell'ambiente lavorativo, dei materiali trattati e movimentati, il ciclo produttivo dovrà essere necessariamente sospeso sino al ripristino della disponibilità della risorsa idrica;
- l'eventuale movimentazione dei carichi di materie prime/rifiuti/terreno in uscita dal cantiere dovrà avvenire con copertura dei teli protettivi rispettando gli orari di accesso all'impianto e nei periodi strettamente diurni;
- i motori dei mezzi impiegati, durante le fasi di stazionamento, dovranno restare spenti ed il personale impiegato dovrà essere opportunamente informato mediante apposita cartellonistica da affiggere all'ingresso dell'area di cantiere;
- all'interno dell'area di cantiere dovrà essere imposta una velocità massima dei mezzi inferiore ai 30 km/h;
- nelle giornate caratterizzate da intensa ventosità (uguale o maggiore di 10 m/s) le operazioni di trattamento e movimentazione della terra ed eventuali rifiuti dovranno essere sospese;
- qualora insorgessero fenomeni di molestia o disturbo alla popolazione potenzialmente esposta o di rischio per l'ambiente circostante, dovranno essere valutate ed adottate tutte le azioni di contenimento necessarie in conformità a quanto previsto nella parte I allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi;
- dovrà essere preventivamente acquisita dall'Amministrazione Comunale, deroga ai limiti di rumorosità ai sensi dell'art. 6 c.1 lettera h) legge 447/95 e la stessa dovrà stabilire, ai sensi dell'art.8 c.3 LR 13/01, valori limite di riferimento, limitazioni d'orario, prescrizioni per il contenimento del rumore prodotto, obbligo per il titolare di informare preventivamente la popolazione potenzialmente esposta;
- per quanto attiene la verifica del rispetto dei valori limite di riferimento assoluti, stabiliti in deroga, l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere al titolare dell'impresa la verifica strumentale degli stessi presso i principali recettori sensibili;
- per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, si propongono, se non diversamente contenute nei regolamenti comunali, le seguenti azioni atte a limitare l'impatto acustico dell'attività svolta:
 - a. tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili dovranno essere conformi alle direttive CE, in materia di emissione acustica ambientale, delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale;
 - b. dovrà essere privilegiato l'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica minore e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per ridurre l'impatto acustico conseguente al loro impiego. Dovrà essere previsto il divieto di utilizzo di macchinari privi della dichiarazione CE di conformità;
 - c. l'attivazione dei macchinari e l'eventuale attività di movimentazione dei rifiuti sia consentita esclusivamente nei giorni feriali, esclusi i giorni prefestivi e festivi, nei seguenti orari: dalle 8 alle 13 e dalle 14:30 alle 18; qualora si instaurassero situazioni conclamate di disturbo della quiete pubblica, potrà essere valutata la necessità di ridurre ulteriormente gli orari di svolgimento di tali attività;
- per prevenire fenomeni di contaminazione dell'ambiente e di rischio per la salute pubblica, dovranno essere attrezzate idonee zone di deposito/stoccaggio, sia delle materie prime, secondo

le specifiche casistiche di rischio o di pericolo, sia dei rifiuti eventualmente decadenti dalla manutenzione dei mezzi. In particolare eventuali oli o liquidi di manutenzione o altri rifiuti contaminati, dovranno essere stoccati in appositi fusti al coperto, in bacini di contenimento impermeabilizzati. In termini generali si ricorda che tutte le aree di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere provviste di telo HDPE o LPDE;

- per quanto tecnicamente possibile dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nell'Allegato V alla parte V del D.Lgs, 152/06;
- dovrà essere verificato che gli sfioratori di piena, afferenti alle reti di convogliamento dei reflui fognari ed eventualmente localizzati in prossimità dei centri abitati, siano adeguati ai criteri contemplati all'art. 15 RR 3/06 provvedendo alla loro regolare manutenzione in modo tale da assicurarne il pieno funzionamento, in applicazione ai criteri previsti nella citata norma. Laddove non siano rispettate le corrette dimensioni costruttive, gli sfioratori di piena dovranno essere adeguatamente dimensionati;
- per il nuovo impianto con previsione di allacciamento di insediamenti civili ed ambiti produttivi, dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio, a regime, delle emissioni odorigene, rumore e di verifica dell'interferenza con la falda e con i pozzi;
- l'ente gestore dovrà effettuare le analisi biologiche del sedimento del corpo idrico superficiale recettore a monte e a valle dello scarico con cadenza annuale, al fine di verificare le residue capacità autodepurative i cui esiti dovranno essere trasmessi all'ATS di Brescia;
- dovrà essere definito un programma di manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, nonché di verifica del corretto funzionamento degli impianti e della tenuta dei manufatti.
- lo scarico dell'impianto di depurazione, dovrà rispettare i valori limite di emissione della tabella 5 dell'allegato B al regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3, potenzialità impianto $\geq 10.000 < 50.000$ a.e., per i parametri BOD₅ 25 mg/l, COD 125 mg/l, Solidi sospesi totali 35 mg/l, Fosforo totale 2 mg/l, Azoto totale 15 mg/l; per i rimanenti parametri la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso sussistano le condizioni di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) e b) del regolamento regionale n. 3/2006;
- in ottemperanza alla Misura KTM01-P1-a001, di cui al Programma di tutela e uso delle acque, approvato con delibera di giunta regionale 31 luglio 2017 n. X/6990, presso la Regione Lombardia è in fase di conclusione l'iter per la revisione del regolamento regionale n. 3/2006, la cui approvazione definitiva è prevista nel corso del 2018; il progetto definitivo dovrà tenere in considerazione le norme sopravvenute, anche maggiormente restrittive, che dovessero essere emanate per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque dell'ambiente;
- relativamente alle operazioni di controllo e autocontrollo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 28 dicembre 2012 n. IX/4621 aggiornata con decreto della Direzione generale del 15 marzo 2013 n.2365 e con decreto della Direzione generale del 7 novembre 2014 n.10356, l'impianto dovrà essere dotato sia in ingresso che in uscita all'impianto di Sistemi automatici di prelievo (SAP), ovvero campionatori automatici con caratteristiche che rispondono alla normativa tecnica (ISO 5667-10:1992) per il prelievo di acque reflue, del tipo a postazione fissa, refrigerato, collegato ad un sistema di misura della portata;
- le reti fognarie comunali dovranno essere sottoposte a verifica di impermeabilità e ad indagine al fine di individuare eventuali immissione di acque parassite nelle condotte miste e nere, programmando l'eliminazione delle immissioni individuate, come già precedentemente indicato nella prescrizione 3 e) punto I dell'autorizzazione n. 2517 del 20.06.2013 agli scarichi di acque reflue urbane derivanti dalla pubblica fognatura del comune di Gavardo (BS), gestore A2A Ciclo Idrico S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 27 del regolamento regionale n. 3/2006, lo scarico dell'impianto di depurazione, eventuali by-pass e scarico di emergenza di stazione di sollevamento, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia.

- nel corso della realizzazione dell'intervento dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare di danneggiare la vegetazione non interessata dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori ed al termine dei medesimi, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad una efficace regimazione delle acque di deflusso superficiale, onde evitare l'erosione del suolo forestale, l'insacco di smottamenti o scivolamenti di materiale inerte occasione di eventi piovosi intensi;
- le scarpate di neoformazione dovranno essere raccordate con il versante naturale al fine di evitare l'erosione del suolo forestale;
- la superficie soggetta a trasformazione temporanea dovrà essere sistemata mediante rimboschimento con specie forestali di latifoglie provviste di pane di terra, di adeguato sviluppo (altezza compresa tra 0,50 e 1,00 m), con sesto d'impianto almeno 3X2 metri;
- la superficie rimboschita dovrà essere oggetto di successive cure colturali al fine di sostituire le fallanze e consentire la corretta crescita del postime forestale mediante il taglio della vegetazione infestante, l'irrigazione di soccorso, la messa a dimora di piante in sostituzione di quelle secche e deperienti
- i lavori di ripristino ambientale da attuare mediante l'impiego di specie arbustive ed arboree dovranno essere eseguiti da idonea figura professionale (dottore agronomo o forestale) che dovrà provvedere alla corretta scelta ed impiego del materiale di propagazione forestale da talea o da astone o da trapianto (piante da seme);
- la cauzione prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori dovrà essere accompagnata da apposito "certificato di regolare esecuzione" redatto da idonea figura professionale (dottore agronomo o forestale).
- nel mascheramento dei lati nord e ovest non vengano impiegate specie arbustive o arboree sempreverdi ornamentali sia latifoglie sia conifere, in quanto estranee all'ambiente naturale di riferimento, privilegiando l'impianto di specie autoctone a portamento arboreo o arbustivo.
- in merito alle valutazioni effettuate nella "Relazione geologica", che affronta le potenziali problematiche connesse alla realizzazione dell'opera, fornendo indicazioni tecniche sulle modalità di esecuzione in condizioni di sicurezza degli interventi necessari alla realizzazione dell'opera, si ritiene indispensabile che in fase di progettazione esecutiva vengano recepite tali indicazioni ed effettuati gli approfondimenti indicati nella stessa relazione;
- è necessario che la gestione del cantiere sia programmata con adeguata attenzione, al fine di attenuare potenziali ricadute ambientali, acustiche e paesaggistiche;
- in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a scongiurare rischi di contaminazione del sottosuolo e della falda;
- una volta messo in esercizio l'impianto andrà effettuata una campagna di rilievo del rumore finalizzata a verificare il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, compreso il limite differenziale; qualora i risultati della campagna (da trasmettere al comune) dovessero mettere in luce superamenti dei limiti, dovranno essere individuati ed attuati nuovi interventi di mitigazione finalizzati al contenimento delle emissioni acustiche;
- in merito al potenziale impatto odorigeno, si ritiene necessario che in fase di esercizio dell'impianto, una volta entrato a regime, venga condotta un'apposita campagna di controllo delle emissioni odorigene e di aerosol ai sensi della DGR 15/02/2012 n. 3018, a seguito della quale andrà valutata l'opportunità di installare idonei presidi ambientali per il contenimento delle emissioni. Tali presidi ambientali dovranno possedere i requisiti tecnici di cui alla DGR 3552/2012 per la specifica tipologia impiantistica. Nel caso di segnalazioni documentate da parte dei residenti limitrofi si dovrà prevedere anche un piano straordinario di monitoraggio delle emissioni odorigene;
- si raccomanda il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/08 a tutela degli addetti e l'adozione di un piano preventivo di contenimento dei parassiti tramite interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione;
- tenuto conto dell'alta vulnerabilità della falda, in fase di esercizio dovrà essere attuato un programma di manutenzione periodica e di verifica del corretto funzionamento degli impianti e

- della tenuta delle diverse componenti (tubazioni, giunti, vasche, serbatoi, ecc.), con particolare riguardo ai manufatti interrati, nonché delle pavimentazioni;
- in sede di progettazione esecutiva dovrà essere definita in dettaglio la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i dettami di cui al DPR 120/17;
 - lo scarico in alveo dovrà essere protetto con rivestimento in pietrame e calcestruzzo di larghezza non inferiore a mt. 5,00, da prolungare fino al raggiungimento del livello idrometrico minimo del fiume Chiese al fine di evitare possibili scalzamenti o franamenti della sponda;
 - la Società A2A ciclo idrico s.p.a. s'intende obbligata a mantenere a sue cure e spese in lodevole stato le opere ed a riparare immediatamente qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali, ed a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private e così pure a rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale;
 - qualora le opere evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Società A2A ciclo idrico s.p.a., su richiesta di AIPO, dovrà impegnarsi ad operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche, ed al rispetto incondizionato del T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle OO.II. e la Polizia delle acque pubbliche;
 - qualora per piene del fiume Chiese e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale dovessero verificarsi danni al collettore di scarico, la Società A2A ciclo idrico s.p.a. non potrà vantare indennizzi di sorta, restando a totale proprio carico l'onere dello spostamento e/o della riparazione, così come restano a totale carico della Società gli eventuali spostamenti del collettore di scarico che si dovesse rendere necessario in conseguenza di lavori che potrebbero essere appaltati dall'Amministrazione Idraulica;
 - l'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato ad AIPO per la necessaria assistenza e sorveglianza;
 - la Società si impegna a risolvere le problematiche connesse ad eventuali rigurgiti che si dovessero verificare in seguito a piene, nonché direttamente a risarcire gli eventuali conseguenti danni anche a favore di terzi;
 - AIPO è sollevata da qualsiasi danno o controversia che dovesse verificarsi durante o dopo l'esecuzione dei lavori, per eventuali opposizioni o richieste di danni di terzi interessati.
 - nessuna futura modificazione potrà essere introdotta senza il consenso scritto di AIPO.
2. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di valutazione preliminare previsti dall'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto, la cui realizzazione è subordinata a conformità alle norme vigenti e all'ottenimento degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, ambientale, di sicurezza, sanitaria, ecc.;
 3. di precisare che è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive presso gli uffici del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, Ufficio VIA della Provincia di Brescia, via Milano n. 13 Brescia;
 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del r.r. n. 5/2011 la presente decisione è resa nota mediante:
 - pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [SILVIA] (art. 7 L.R. 5/2010);
 - invio al proponente del provvedimento emanato;
 - pubblicazione per estratto sul B.U.R.L.;
 5. di trasmettere il presente atto al proponente;

6. di informare i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa, mediante trasmissione del presente atto:

- Comune di Gavardo (Brescia);
- Comunità Montana di Valle Sabbia;
- ATS Brescia;
- ARPA Lombardia – sede centrale;
- ARPA Lombardia – sede di Brescia;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
- Autorità di Bacino Fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO);
- Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Brescia, U.O. Demanio Idrico;
- Provincia di Brescia, Ufficio d'Ambito di Brescia;
- Provincia di Brescia, Ufficio Acqua.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di piena conoscenza del presente atto, salvi i diversi termini previsti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 19-10-2018